

Allegato "A" al n. 30.278/7.588 di rep.

**Statuto dell'Associazione di volontariato
"ANIME BISOGNOSE"**

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata
"ANIME BISOGNOSE",
nel prosieguo semplicemente "Associazione".

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Monza.

Il trasferimento della sede dell'Associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto, salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività senza finalità di lucro, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'organizzazione di volontariato "ANIME BISOGNOSE" ha la forma giuridica della libera Associazione ex art. 36 e seguenti C.C., è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regione Lombardia n. 1/2008, nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Milano.

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

Le attività svolte dall'Associazione sono dirette ad arrecare benefici alle persone in stato di difficoltà, di bisogno e di emarginazione per il perseguimento delle finalità di carattere sociale.

L'Associazione si propone lo scopo di supportare ed aiutare persone disagiate (senza tetto, donne o anziani in difficoltà) o comunque in condizioni di gravi necessità ad intraprendere un percorso di vita migliore, che permetta loro di reinserirsi nella società.

In particolare, per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione si prefigge di svolgere a loro favore le seguenti attività:

- portare cibo e bevande nelle strade;
- fornire supporto sociale e psicologico;
- dare supporto nella ricerca del lavoro attraverso la stesura di "curriculum vitae" e l'indirizzo verso le agenzie di lavoro interinale;
- offrire corsi di italiano gratuiti per stranieri;
- indirizzare gli stranieri bisognosi nei servizi che rispondano alle loro necessità sanitarie e abitative;
- accoglierli in una struttura dell'associazione o di terzi;
- attivare le pratiche per le pensioni sociali e di invalidità;
- coinvolgerli come parte attiva nei lavori e nelle attività che svolgerà l'Associazione per raggiungere i suoi obiettivi: (raccolta fondi, sistemazione

luoghi ecc....).

Per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con tutti gli Enti e le Agenzie del terzo settore delle città in cui opera.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con qualsiasi altra Agenzia Educativa e con gli Enti Locali di riferimento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in soci Fondatori e Ordinari:

- i soci fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non

possono c

Le quote

anche nei

del socio

sono rival

L'Associ

delle mo

medesime

partecipaz

diritto di v

I soci dev

gratuito, s

in nessun

I soci ha

effettivam

del regola

L'Associa

apposita e

connesse

civile vers

Articolo 6

La qualità

esclusione

Nel primo

collaborare

iscritto al

decorrenza

Nel secon

decaduto c

scadenza a

Il socio c

all'Associa

L'Assembl

indegnità,

in particola

a) non oss

statuto;

b) svolga

dell'Associ

c) leda l'in

L'esclusio

raccomand

trenta gio

convocazio

tale sede le

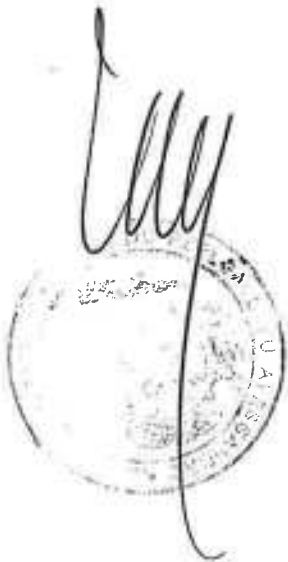
L'Assembl

revoca del

nei propri d

Nel caso il

automatica



possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci di maggiore età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; l'attività di volontariato non è dunque retribuita in nessun modo.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati esclusivamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e sulla base del regolamento che verrà predisposto dall'Associazione stessa.

L'Associazione, in quanto organismo di volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso (recesso volontario), il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettizio, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza), il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'Assemblea può dichiarare l'esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'assemblea dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediata reintegra del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso il cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione;
3. contributi di Organismi internazionali;
4. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;
5. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
6. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) Il Revisore legale dei conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria "ex lege".

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.

Può essere previsto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista per gli adempimenti effettuati in ragione del proprio ufficio.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 18.

Articolo 10 – Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio di posta elettronica, fax o lettera raccomandata a tutti gli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora fissati per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



L'Assem
lo sciogli
L'Assem
previste
Consiglio
all'Assoc
Per la va
che siano
assunte a
Nel caso
eccezione
dei soci p
semplice.
Le delibe
soci prese
scrutinio
Per le del
convocazi
Ogni soci
ad un altro
Ciascun so
L'Assemb
o da un Co
Di ogni A
verbali, e
unitament
resta a dis
dell'Assoc
Le decisio
Articolo 1
L'Associa
membri va
tre anni e
I membri
dell'Assoc
Il Consigli
dimostri l
terzo dei n
dovrà esse
urgenza il
precedenti
La convoc
fax o letter
Per la vali
della magg
Le riunion
Presidente
all'Assembl
Le funzion
Il Consigli

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Per la validità delle Assemblee Ordinarie, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le deliberazioni siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio.

Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, resta a disposizione di tutti gli associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio di posta elettronica, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

a) a maggioranza di voti espressi, per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;

b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa di:

a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

b) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;

c) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere a consuntivo la relazione annuale;

e) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

f) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;

g) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;

h) assumere eventuale personale dipendente, nei limiti della capacità di spesa dell'Associazione;

i) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

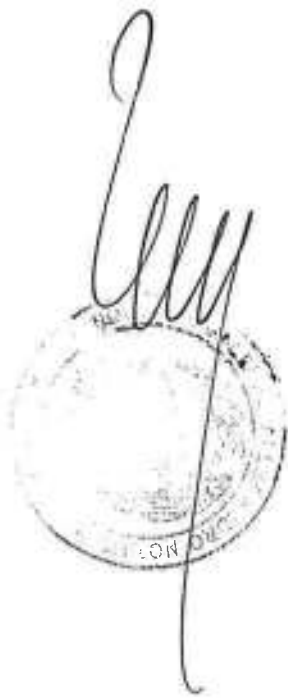
Articolo 12 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni d'ogni natura a

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature extends from the top left towards the bottom right of the page.

qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

d) ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri ed ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 15 – Revisore Legale dei Conti

Il Revisore è eletto dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge. E' scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia. I componenti del Consiglio Direttivo ed eventuali dipendenti dell'Associazione non possono essere nominati Revisori.

Il Revisore provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca. Deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 16 – Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore prima della discussione in Assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

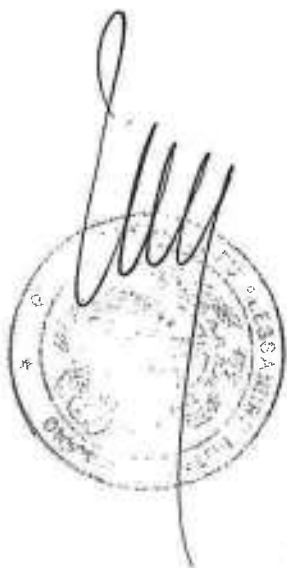
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un Liquidatore scelto anche fra i non soci. Eseguita la liquidazione di tutti i beni mobili o immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a beneficio di altre organizzazioni di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentita la Regione competente, e l'organismo di controllo del terzo settore di cui alla Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Norme di riferimento

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in tema di volontariato (Legge 11 agosto 1991 n. 266 e Legge Regione Lombardia 24 luglio 1993 n. 22).

Milano, 23 settembre 2014

F.to Alessio Schiavi
" Alessandra Cirincione
" Ravaro Genny
" Ravaro Laura
" Guido Peregalli



Copia conforme all'originale in più fogli in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Dal mio Studio, il 13 ottobre 2014

Liquidatore



o,
al Consiglio
a sottoporsi

blea che lo
enuti presso
consultare e

del Revisore
ndici giorni

i e i lasciti

iretto, utili e
nte la vita
e non siano
e per legge,
struttura.

: impiegati
i o di quelle

semblea con
ritto di voto.

Liquidatore
eni mobili o
dui saranno
o a fini di
controllo del
destinazione
a normativa

to alle leggi
66 e Legge